



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 del 14/1/2021

Oggetto: Ripresa trasporto scolastico. Direttive. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici mese di gennaio alle ore 17,40 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, in modalità di videoconferenza, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

| | | | | presenti assenti | |
|--------|-----------|----------|-----------|------------------|---|
| 1 | Nicola | PARISI | SINDACO | X | |
| 2 | Maria | TRIMARCO | ASSESSORE | X | |
| 3 | Francesco | FARAO | ASSESSORE | | X |
| 4 | Domenico | SENATORE | ASSESSORE | | X |
| 5 | Katia | TRIMARCO | ASSESSORE | X | |
| Totale | | | | 3 | 2 |

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Ripresa del trasporto scolastico. Direttive. Atto di indirizzo

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265 ed, in particolare, l'art. 1, 9 comma, lett. s, nella parte in cui stabilisce *“l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza”*;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania ed, in particolare, l'Ordinanza n. 81 del 19 ottobre 2020, l'Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 e l'Ordinanza n. 85 del 26 ottobre 2020 nella parte in cui conferma fino al 31 ottobre 2020 *“la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili”* e si demanda all'Unità di crisi regionale *“di verificare, con l'ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale”*;

Preso atto che:

✓ il Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante *“Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”*, conferisce alle istituzioni medesime la possibilità di costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo;

✓ nel richiamare detto Regolamento, il *“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”*, approvato con Decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del Ministro dell'Istruzione, evidenzia l'opportunità per le istituzioni scolastiche di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità derivanti dallo strumento dell'autonomia, sulla base degli spazi a disposizione e delle esigenze delle famiglie e del territorio, che contemplino, ad esempio: - una riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento; - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; - una frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l'applicazione delle soluzioni in relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici ecc. ecc.;

✓ lo stesso Documento ministeriale evidenzia in particolare che *“le istituzioni scolastiche, ove interessate da un servizio di trasporto appositamente erogato per la mobilità verso la scuola, comunicano singolarmente o in forma aggregata all'Ente competente, anche per il tramite dell'Ufficio di ambito territoriale, gli orari di inizio e fine delle attività scolastiche, tenendo a riferimento costante l'esigenza che l'arrivo a scuola degli alunni possa essere differito e scaglionato*

in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l'interno, nel rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario”;

Visto il D.Lgs.13 aprile 2017, n. 63 ed, in particolare:

✓ l'art. 2. *Servizi 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità; b) servizi di mensa; c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi; d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare;*

✓ l'art. 5. *Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità. 1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati;*

Considerato che il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. L'ente è tenuto, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 TUEL, vale a dire, che per il principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, l'erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio, circostanza che presuppone un'efficace rappresentazione dei costi e una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del Testo unico degli enti locali. In tal modo l'erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio. Ciò anche alla luce della nuova connotazione conferita dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 63 del 2017, a mente del quale gli enti locali "assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati". Detto decreto non ha inciso nell'ambito delineato in via generale dalle menzionate disposizioni del TUEL ed anzi ha introdotto una disciplina specifica, che s'innesta nell'ampio perimetro disciplinato dall'art. 112 TUEL, che attribuisce agli enti la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ma soprattutto il richiamato art. 5, D. Lgs. n. 63 del 2017, prevede un'espressa clausola d'invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato "senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli enti territoriali" e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell'utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta (cfr. Corte dei Conti Piemonte Sez. contr. Delib., 06/06/2019, n. 46);

Rilevato che, nella Conferenza Unificata straordinaria del 31 agosto 2020, sono state approvate le "Linee guida del trasporto pubblico e del trasporto scolastico", nelle quali sono indicate le misure

organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti, ed in particolare è previsto che:

- ✓ a bordo degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti;
- ✓ fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio, è consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti;
- ✓ potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS. Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili tra i sedili;
- ✓ il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticità rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinerà le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto;

Visto l'art. 39, comma 1 bis, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale dispone che *“Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019”*;

Considerato che, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza da COVID-19 e alla luce delle richiamate disposizioni governative e regionali circa lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, si rende necessario riattivare e riorganizzare il servizio di trasporto scolastico nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuto, pertanto, di disporre la riattivazione del servizio di trasporto scolastico, fornendo le seguenti direttive agli uffici:

- avviare, immediatamente, le procedure volte alla riattivazione e alla riorganizzazione del servizio, ove necessario, anche mediante l'esternalizzazione dei servizi di trasporto aggiuntivi al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 ed assicurandone la copertura finanziaria sulla scorta delle risorse di cui all'art. 39, comma 1 bis, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

➤ garantire, nel pieno rispetto delle “Linee guida del trasporto pubblico e del trasporto scolastico” approvate nella Conferenza Unificata straordinaria del 31 agosto 2020, il servizio agli alunni che ne abbiano diritto e titolo e che ne facciano richiesta ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63;

Atteso che trattandosi di atto di indirizzo non è necessario acquisire i pareri dei responsabili di Settore ai sensi dell’art.49 TUEL;

A Voti Unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di procedere alla riattivazione del Servizio di Trasporto Scolastico, fornendo le seguenti direttive agli uffici:

➤ avviare, immediatamente e senza indugio, le procedure volte alla riattivazione e alla riorganizzazione del servizio, ove necessario, anche mediante l’esternalizzazione dei servizi di trasporto aggiuntivi al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 ed assicurandone la copertura finanziaria sulla scorta delle risorse di cui all’art. 39, comma 1 bis, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

➤ garantire, nel pieno rispetto delle “Linee guida del trasporto pubblico e del trasporto scolastico” approvate nella Conferenza Unificata straordinaria del 31 agosto 2020, il servizio di trasporto agli alunni che ne abbiano diritto e titolo e che ne facciano richiesta ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63;

2. Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Tecnica e al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti ed il seguito di competenza;

3. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale

Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il 19 GEN. 2021 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 19 GEN. 2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 19 GEN. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 19 GEN. 2021

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca



[Handwritten signature]